

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 135° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1991

Presidenza del Vice Presidente TRIGLIA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche» (3041), approvato dalla Camera dei deputati

«Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche» (2933), d'iniziativa del senatore Chessa e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3041. Assorbimento del disegno di legge n. 2933)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
BRINA (Com.-PDS) .....	5
CAPPELLI (DC), relatore alla Commissione ..	2
FAVILLA (DC) .....	6
MARNIGA (PSI) .....	6
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze .	6

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche» (3041),**  
approvato dalla Camera dei deputati;

**«Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche» (2933),** di iniziativa dei senatori Chessa ed altri  
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3041. Assorbimento del disegno di legge n. 2933)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche», di iniziativa dei senatori Chessa, Covi, Carta, Chimenti, Di Lembo, Lauria, Azzaretti, Murmura, Toth, Cortese, Coviello, Sartori, Salerno, Grassi Bertazzi e Pulli.

Data la connessione delle materie, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Cappelli di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'associazionismo sportivo dilettantistico ha assunto nel nostro paese dimensioni notevolissime (si calcola infatti che siano presenti sull'intero territorio nazionale oltre 100.000 associazioni sportive) e costituisce un fatto sociale di grande rilevanza ed importanza, capace di dare una prestigiosa immagine di vero e proprio modello italiano dello sport anche in campo internazionale.

Si tratta, quindi, di un fenomeno che richiede una attenta considerazione sia per i fini che persegue sia per l'ampiezza dei soggetti coinvolti.

Ma se è vero che le associazioni sportive di piccole dimensioni sono così numerose e diffuse, è altrettanto vero che la loro struttura organizzativa è limitatissima e rimessa all'azione di poche persone che prestano volontariamente la loro opera, non meno essenziale di tante altre benemerite attività prestate in associazioni di volontariato. Nasce da qui l'esigenza che tali società sportive vengano messe nella condizione di operare e che, quindi, venga dato loro il necessario sostegno in considerazione delle difficoltà che ogni giorno le menzionate società e associazioni affrontano nello svolgimento della loro attività.

In particolare, assume natura assolutamente prioritaria un intervento diretto alla soluzione dei molteplici problemi tributari, primo fra tutti quello relativo agli adempimenti formali e contabili che attualmente sono eccessivi ed inadeguati alla potenzialità e capacità economica ed amministrativa degli anzidetti organismi, di onerosa e difficile applicazione, di scarsa utilità, data l'assoluta mancanza di lucro da parte degli organismi medesimi, e fonte di pesanti procedure contenziose per involontarie trasgressioni, quasi sempre dovute alla più assoluta buona fede.

Nello spirito di eliminare queste difficoltà e queste incertezze, che molte volte frenano anche lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, muovono sia il disegno di legge n. 2933, con primo firmatario il senatore Chessa, avente per titolo: «Norme fiscali e di semplificazione contabile per le associazioni sportive dilettantistiche», sia il disegno di legge n. 3041, di iniziativa governativa, avente per titolo: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», che risulta già approvato dalla VI Commissione permanente finanze della Camera dei deputati nella seduta del 7 novembre ultimo scorso, nel testo definitivo ed emendato che ha assorbito altre iniziative parlamentari.

Dall'esame dei due disegni di legge ho tratto la convinzione che sia utile assumere come testo base della nostra discussione il disegno di legge governativo, sia perchè esso ha già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, sia per la sua più organica completezza che lo mette in grado di assorbire in gran parte il disegno di legge parlamentare.

È sulla base del testo presentato dal Governo che si sviluppa la mia esposizione, dopo aver rilevato che ambedue i provvedimenti non pongono un problema di agevolazioni, ma prevedono una disciplina più puntuale del settore, capace di fare emergere il «sommerso» anche se di modesta entità.

Nella relazione che accompagna il testo governativo si parte dalla constatazione degli obblighi tributari attualmente previsti per i soggetti citati. Per l'IVA è attualmente prevista, salvo opzione per la tassazione nei modi normali, la tassazione forfettaria, con obbligo della redazione da parte dell'associazione sportiva della distinta di incasso, nella quale trovano collocazione tutti i proventi assoggettabili all'imposta sugli spettacoli e all'IVA, con esonero dagli obblighi di fatturazione e dichiarazione. L'imposta sugli spettacoli e l'IVA, quest'ultima ridotta di due terzi a titolo di deduzione forfettaria in luogo di quella di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono corrisposte di regola ogni 15 giorni presso l'agenzia SIAE competente.

Notevolmente più complessi sono gli obblighi previsti ai fini dell'imposizione diretta in quanto, a seconda dell'ammontare annuo dei proventi di natura commerciale, le associazioni sportive sono tenute a redigere i libri contabili e sono soggette, in relazione alle attività commerciali esercitate, alle modalità di determinazione reddituale proprie degli enti non commerciali strutturate correlativamente all'ammontare dei proventi ed alla struttura contabile adottata.

Il disegno di legge governativo, come ho già accennato, tende a rimuovere quegli adempimenti che, prescritti in linea generale

dall'ordinamento, appaiono eccessivamente onerosi rispetto alla potenzialità e alla capacità delle strutture organizzative delle associazioni in questione.

In tale spirito si dispone pertanto, all'articolo 1, che le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali, che non abbiano conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali nel periodo d'imposta precedente superiori ai 100 milioni di lire, possano optare ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR per un regime semplificato di tenuta della contabilità e per la determinazione del reddito imponibile mediante l'applicazione di coefficienti di redditività. Possono altresì optare, per quanto riguarda l'IVA, fermo restando l'attuale regime di determinazione di tale imposta, per un'ulteriore semplificazione contabile. Questa opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è esercitata ed è valida per almeno un triennio, se non è revocata precedentemente. Tale disposizione cessa di avere effetto qualora nel corso dell'anno le associazioni di cui trattasi conseguano proventi derivanti dall'attività commerciale di ammontare superiore ai 100 milioni di lire. A questo proposito va rilevato che nel disegno di legge n. 2933, nella proposta cioè che ha come primo firmatario il senatore Chessa, tale limite è elevato a 200 milioni. Viene anche prevista l'indicizzazione di questo tetto nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Decisione questa quanto mai opportuna per evitare continui aggiornamenti.

L'articolo 2 stabilisce per le associazioni in esame le modalità di applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi, prevedendo nel contempo l'esonero dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili, ad esclusione di quelle dei sostituti d'imposta, e dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione in materia di IVA.

In particolare viene disposto che i soggetti beneficiari dell'esonero dagli obblighi di tenuta della contabilità e fatturazione suindicati devono annotare, nella distinta di incasso o nella dichiarazione di incasso, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale. Per tali proventi l'IVA continua ad applicarsi sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli, previa deduzione dei due terzi a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma con possibilità di avvalersi di una contabilità ancor più semplificata consistente nell'esonero anche dalla tenuta e compilazione del registro degli acquisti. Le fatture emesse e le fatture d'acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate secondo le norme previste.

Rimangono fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di ricevuta, scontrino fiscale e bolle di accompagnamento. Inoltre, in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponibile delle associazioni sopra indicate è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nelle attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento. Infine viene stabilito che con decreto del Ministro delle finanze saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso e stabilite le relative modalità di compilazione.

L'articolo 3 riguarda la rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, della indennità di preparazione e di promozione dell'atleta che viene attualmente determinata dalle federazioni sportive sulla base di parametri legati all'età dell'atleta e alla categoria dell'associazione sportiva presso la quale l'atleta stesso andrà a prestare la propria attività.

Tale indennità costituisce per le associazioni dilettantistiche che preparano i giovani atleti un incentivo e nel contempo le risarcisce, nel caso di primo contratto, delle spese sostenute per la formazione sportiva dell'atleta stesso, quando quest'ultimo inizia a prestare la sua attività presso una società sportiva di categoria superiore.

Per questo motivo viene stabilito che l'indennità in questione non concorre alla determinazione del reddito per le sole associazioni sportive non aventi fini di lucro che hanno optato per l'applicazione della disciplina del presente disegno di legge.

L'articolo 4, infine, fissa al 9 per cento l'aliquota IVA sulle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni già richiamate.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 3041 viene specificato che non è stata approntata la relazione tecnica, poichè esso non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate. Si afferma, al contrario, che introducendo razionalità e semplicità negli adempimenti degli obblighi tributari, il disegno di legge al nostro esame è idoneo a mettere in condizione una miriade di piccole associazioni sportive di adempiere correttamente a tali obblighi e che, pertanto, sotto tale profilo il provvedimento può incrementare le entrate anche se non è possibile effettuare una specifica quantificazione.

In conclusione, non ritengo opportuna la costituzione di un comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge, in quanto il testo governativo assorbe in gran parte quello il cui primo firmatario è il senatore Chessa. Ritengo anche che il provvedimento debba essere approvato con urgenza, perchè già dal 1987 sono state assunte iniziative dirette a dettare nei riguardi dei soggetti sopraindicati una specifica disciplina, idonea, da un lato, a semplificare gli adempimenti contabili e dall'altro ad assicurare comunque la determinazione degli imponibili fiscali esattamente proporzionati all'ammontare dei ricavi commerciali effettivamente conseguiti.

Nel mondo delle associazioni sportive dilettantistiche così benemerite l'attesa è molto viva e va soddisfatta. Ed è con questo convincimento che invito la Commissione a dare il suo assenso al disegno di legge governativo, che assorbe anche l'altro provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Cappelli per la sua ampia relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**BRINA.** Concordo con le proposte formulate dal senatore Cappelli; ritengo che i due testi al nostro esame siano piuttosto simili e pertanto si può convenire sulla proposta di prendere a base dell'articolato il disegno di legge n. 3041.

Si tratta di un provvedimento da lungo tempo atteso dalle associazioni sportive, alcune delle quali si trovano ad operare in condizioni economiche favorevoli, mentre altre versano in difficoltà

e tuttavia assolvono la funzione di preparare e formare i giovani alla disciplina sportiva, compito importante soprattutto in questo momento viste le difficoltà e le tensioni che devono affrontare gli adolescenti.

Le attività di queste associazioni vanno aiutate, in primo luogo chiarendo la loro posizione fiscale, finora non ben definita: per certi versi avrebbero dovuto assoggettarsi a complesse operazioni di difficile gestione, che avrebbero comportato notevoli costi di consulenza al punto da costituire un elemento di freno allo sviluppo dell'associazionismo sportivo. Pertanto, un intervento concepito attraverso un sistema forfettario semplice - a nostro avviso - può costituire un incentivo alla crescita.

Il provvedimento non ha considerato il problema del gettito tributario, a mio avviso giustamente, perchè questo sistema riporta alla luce e alla trasparenza attività che in precedenza oscillavano tra il sommerso e la mancanza di controllo. Il confine per stabilire se una società è senza fine di lucro credo sia stato giustamente individuato nel giro di affari, che è stato fissato al di sotto dei 100 milioni; ciò fermo restando che l'esperienza dei prossimi anni potrà dimostrare la validità di questo provvedimento ed eventualmente la necessità di ritoccare il tetto che oggi viene appunto fissato in 100 milioni.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul provvedimento al nostro esame.

MARNIGA. Concordo con la relazione del senatore Cappelli e annuncio che anche il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge al nostro esame.

FAVILLA. Il Gruppo democratico cristiano concorda con l'ampia relazione del relatore e per le valutazioni che lui ha espresso annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo vuole fare alcune brevissime considerazioni visto che concorda con la relazione del senatore Cappelli.

Il fenomeno dell'associazionismo sportivo ha assunto in Italia, specie negli ultimi anni, dimensioni importanti. Al suo interno vi sono due situazioni particolari, una riguarda lo sport professionistico, che ha già trovato una sua regolamentazione e l'inserimento nell'ordinamento tributario; l'altra riguarda una miriade di piccole associazioni che hanno caratteristiche particolari, cioè una struttura organizzativa molto modesta con il coinvolgimento di tantissimi volontari naturalmente non retribuiti. Questa rete di piccole associazioni va sempre più espandendosi, ma contestualmente incontra delle difficoltà nello svolgere la sua attività.

Il Governo, con il disegno di legge n. 3041, in sintonia con quanto emerso a livello parlamentare, vuole eliminare questi ostacoli e queste difficoltà ben sapendo che in gran parte derivano da obblighi tributari e

contabili, che in ultima analisi rischiano di bloccare lo sviluppo del settore. Pertanto il Governo si è sforzato di risolvere taluni problemi, creando un regime forfettario speciale per associazioni con un giro di affari fino a 100 milioni, nonché l'attenuazione degli oneri fiscali che gravano sulle associazioni, una particolare modalità nella applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi e il riconoscimento dell'indennità di preparazione e promozione degli atleti.

Evidentemente una parte molto rilevante è quella che riguarda gli obblighi tributari, alla quale il Governo ha rivolto la maggiore attenzione. Alla Camera dei deputati qualcuno ha posto il problema della copertura, ma noi riteniamo - in sintonia con quanto hanno detto i senatori nei loro interventi - che questo provvedimento faccia emergere il sommerso. Crediamo quindi che vi sia una compensazione concreta tra quello che si perde e ciò che si può guadagnare facendo emergere attività in precedenza sommerse.

Fatte queste considerazioni, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Il relatore Cappelli ha proposto che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 3041.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Mi resta da dire che le Commissioni investite dell'emissione del parere si sono espresse tutte favorevolmente. Solo la Commissione bilancio ha subordinato il suo nulla osta alla condizione che gli effetti finanziari relativi al disegno di legge n. 2933 rientrino nell'alveo del provvedimento n. 3041. Ed è esattamente quanto abbiamo convenuto.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 3041:

#### Art. 1.

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

**È approvato.**

Art. 3.

1. L'indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, percepita dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3041.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 2933 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 10,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA